



S.p.A. AUTOVIE VENETE

DETERMINA A CONTRARRE

ex art. 32 comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50

OGGETTO: Fornitura Software Privacy

Impegno di spesa n. 1179/18

PREMESSO CHE

- è necessario provvedere alla fornitura di un software di supporto all'Adeguamento alla Normativa in materia di Data Protection - trattamento dei dati personali Regolamento 679/2016/UE come da richiesta pervenuta al Responsabile dell'Unità Organizzativa SI da parte del Presidente nonché esercente alla titolarità per S.p.A. Autovie Venete;
- il 25 gennaio 2012, la Commissione europea ha ufficialmente presentato con un Regolamento Europeo, la proposta di aggiornamento della normativa concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati;
- il Regolamento in questione, andrà a sostituire la direttiva 95/46/CE in materia di protezione dei dati personali;
- il Responsabile dei dati personali per la parte informatica ed il responsabile dei dati personali per la parte cartacea hanno condotto un'analisi approfondita sull'impatto aziendale della normativa;
- la valutazione di impatto condotta ha prodotto analisi sulla scelta del DPO e del software a corredo;
- è comunque necessario provvedere ad un supporto informatico per consentire al DPO ed alle risorse dedicate di convergere le informazioni raccolte per i trattamenti privacy;

9/

- il principio dell'accountability nel Regolamento Generale sulla protezione dei dati è stato fondamentale per la valutazione della scelta del DPO nonché del software in oggetto;
- il testo del nuovo Regolamento in materia di protezione dei dati personali contiene dei riferimenti espliciti al concetto di "accountability" (responsabilizzazione nella traduzione italiana), concetto non espressamente contenuto nella Direttiva 95/46/CE, ma parzialmente anticipato dal Gruppo di Lavoro ex art. 29 nel parere n. 3/2010;
- letto, l'art. 5 del RGDP che individua nel Titolare il soggetto competente a garantire il rispetto dei principi posti dalla nuova disciplina in tema di trattamento dei dati personali, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza. Il co. II dell'art. 5 stabilisce poi che, oltre a dover garantire il rispetto dei suddetti principi, il Titolare deve essere in grado di "comprovarlo": ciò costituisce l'essenza del principio di "accountability", in quanto tale soggetto ha l'onere di porre in essere una serie di adempimenti (ad esempio, la mappatura delle operazioni di trattamento mediante la creazione di un apposito registro), che rendano i principi posti dalla nuova disciplina dati verificabili nei fatti e non più soltanto obblighi giuridici esistenti sulla carta;
- il concetto di "accountability" è ulteriormente delineato dall'art. 24 del Regolamento, il quale prevede che il Titolare del trattamento debba mettere in atto (nonché riesaminare ed aggiornare) adeguate misure tecniche ed organizzative, per garantire ed essere in grado di dimostrare che le operazioni di trattamento vengano effettuate in conformità alla nuova

disciplina. Le misure da adottare vanno valutate di volta in volta, tenendo in considerazione una serie di elementi tra cui la natura, l'ambito di applicazione, il contesto e le finalità del trattamento, nonché i rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, in quanto la nuova disciplina non prevede più una serie di "misure minime" che è necessario adottare, quali quelle contenute nell'Allegato B al Codice Privacy, ma sarà necessario individuare di volta in volta quelle maggiormente adeguate, alla luce degli elementi sopra indicati;

- le valutazioni dei software analizzati e l'introduzione del concetto di "accountability" determina l'onere di adottare un nuovo approccio nella gestione della protezione dei dati;
- la soluzione software consente di approcciare non solo il cambio di normativa ma anche di approcciare in maniera dinamica agli adempimenti;
- il progressivo processo di digitalizzazione coinvolge gli aspetti legati alla gestione degli adempimenti che è necessario porre in essere rispetto al tema della protezione dei dati personali, ed il software consente anche di interfacciarsi anche con le piattaforme già presenti in azienda sia nell'ottica dell'informatizzazione dei processi sottostanti che di documentabilità delle scelte effettuate;
- la scelta del DPO non ancora espressa;
- le tempestività ed economicità della soluzione proposta;
- la lettera del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti giusto protocollo 3750/17 nella quale viene ridefinito il rapporto concessorio e la conseguente scadenza della concessione;
- vengono richieste anche le implementazioni software per il startup della



piattaforma;

- la fornitura è necessaria per l'operatività dell'azienda;
- la modalità di acquisizione della fornitura è l'acquisto;
- l'importo della fornitura è stimato pari a € 39.200,00 al netto dell'IVA;
- la fornitura rientra nell'ambito di competenza dell'Unità Organizzativa Sistemi Informativi;
- la fornitura rientra nella categoria merceologica 05A. FORN060202 - Software applicativo specifico;
- è stato emesso l'impegno di spesa n. 1179/18 del 07/03/2018 per un importo di € 39.200,00;
- si rende quindi necessario procedere all'individuazione dell'Operatore Economico a cui affidare la fornitura in oggetto.

CONSIDERATO CHE

- il Responsabile Unico del Procedimento è il p.i. Efrem Zugnaz, responsabile di reparto dell'IT Governance e Service Desk dell'Unità Organizzativa Sistemi Informativi della Direzione Sviluppo Organizzazione ed Innovazione della S.p.A. Autovie Venete, giusto atto di nomina Atti/136 del 18/01/2017;
- il Responsabile Unico del Procedimento ha proposto, di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e del comma 4, art. 7, del regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia (O.d.S. 42/2016 prot. Int/4815 dd. 21/12/2016), all'Operatore Economico Gruppo Se.Co.Ges. S.r.L. - Via Enzo Ferrari, 4/6, 25134 Brescia BS con riferimento Offerta prot. E/8601 del 01/03/2018 in quanto il software ottempera e quanto espresso dall'articolo 25 del GDPR, in particolare, il principio di privacy by design e privacy by default;



- l'indagine è stata eseguita anche tenendo conto dell'importo economico, delle tempistiche e dei costi interni, relazionati alla natura specialistica della fornitura;
- l'Operatore Economico ha inoltrato offerta con prot. E/0008601 del 01/03/2018;
- l'Operatore Economico non è iscritto alla categoria 05A. FORN060202 - Software applicativo specifico;
- gli elementi essenziali del contratto sono individuati nella nota allegata all'impegno di spesa n. 1179/18;
- l'esecuzione della fornitura in oggetto non richiede, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., l'elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi e, conseguentemente, non sussistono costi della sicurezza.

VISTO

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Codice dei Contratti, e in particolare gli art. 32, 36;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 26;
- il regolamento sugli Appalti approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 20 dicembre 2016;
- il regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia di forniture e servizi approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 20 dicembre 2016, e in particolare l'art. 7;
- la procura speciale del 21 dicembre 2017, rilasciata a Fabiano Tuniz, Responsabile dei Sistemi Informativi, con atto autenticato dal notaio Tomaso Giordano di Trieste, repertorio n. 11283 Serie 1T in base alla quale

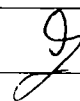


il soggetto svolge i compiti di Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 3 del Regolamento sugli Appalti approvato dal C.d.A. della Società in data 20 dicembre 2016.

RICORDATO CHE

– ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 del Regolamento sugli Appalti approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 20 dicembre 2016, in ragione della procura speciale del 21 dicembre 2017, rilasciata a Fabiano Tuniz, Responsabile dei Sistemi Informativi, con atto autenticato dal notaio Tomaso Giordano di Trieste, repertorio n. 11283 Serie 1T, in base alla quale il soggetto svolge i compiti di Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 3 del Regolamento sugli Appalti approvato dal C.d.A. della Società in data 20 dicembre 2016;

– ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del Regolamento sugli Appalti approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 20 dicembre 2016, compete alla Stazione Appaltante la determinazione di contrarre.



TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO E RICORDATO

IL RESPONSABILE UNITA' ORGANIZZATIVA SISTEMI INFORMATIVI

DETERMINA

- di avviare, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 della lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'acquisizione della fornitura in oggetto;
- di affidare ai sensi del comma 4, art. 7, del regolamento per le procedure di

affidamento sotto soglia della Società la fornitura in oggetto, all'Operatore

Economico Gruppo Se.Co.Ges. S.r.L. - Via Enzo Ferrari, 4/6, 25134 Brescia

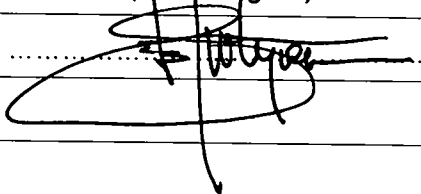
BS per le stesse motivazioni espresse dal RUP;

- di indicare in euro € 39.200,00 IVA esclusa l'importo dell'affidamento;
- il tempo di evasione della fornitura è di 60 giorni naturali e consecutivi dalla data dell'ordine;
- di confermare, quali elementi essenziali del contratto, quelli individuati nella nota allegata all'IdS 1179/18 che contestualmente è approvato e costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- di pubblicare, ai sensi del comma 1, art. 29, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. tutti gli atti relativi alla procedura di affidamento, sul profilo della Società, a cura dell'Unità Organizzativa "Procedure Negoziato Sotto Soglia" della Direzione Appalti, Lavori, Forniture e Servizi;
- di sospendere l'efficacia della presente determina sino all'avvenuto positivo processamento dell'IdS n. 1179/18 da parte della Direzione Amministrazione Finanza e Controllo.

Palmanova, 07/03/2018

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Efrem Zugnaz)



IL RESPONSABILE

UNITÀ SISTEMI INFORMATIVI

(Fabiano Tuniz)

